

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell'11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici), o, in via subordinata, una domanda di riduzione dell'importo delle ammende irrogate

Dispositivo

- 1) *L'articolo 2, punti 4, 6, 21 e 23, della decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell'11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici) è annullato nella parte in cui sono state irrogate ammende a Akzo Nobel Chemicals GmbH e a Akzo Nobel Chemicals BV.*
- 2) *L'importo complessivo delle ammende irrogate dall'articolo 2, punti da 1 a 7 e da 18 a 24, della decisione C (2009) 8682 definitivo è ridotto a EUR 40 194 milioni per Akzo Nobel NV e a EUR 11 881 980 milioni per Akros Chemicals Ltd.*
- 3) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 4) *La Commissione europea supporterà due quinti delle spese di Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV e Akros Chemicals e tre quinti delle proprie spese. Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV e Akros Chemicals supporteranno tre quinti delle proprie spese e due quinti delle spese della Commissione.*

⁽¹⁾ GU C 100 del 17.4.2010.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — GEA Group/Commissione

(Causa T-189/10) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercati europei degli stabilizzanti termici — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Infrazione commessa da alcune controllate — Ammende — Responsabilità solidale delle controllate e della controllante — Superamento del massimale del 10 % per una delle controllate — Decisione di riadozione — Riduzione dell'importo dell'ammenda per tale controllata — Imputazione all'altra controllata e alla controllante dell'obbligo di pagamento dell'importo ridotto dell'ammenda — Diritti della difesa — Diritto di essere sentiti — Diritto di accesso al fascicolo»)

(2015/C 302/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GEA Group AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: A. Kallmayer, I. du Mont e G. Schiffers, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Sauer e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da W. Berg, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 727 della Commissione, dell'8 febbraio 2010, che ha modificato la decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell'11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici), o, in via subordinata, una domanda di riduzione dell'importo delle ammende irrogate alla ricorrente

Dispositivo

- 1) *La decisione C (2010) 727 della Commissione, dell'8 febbraio 2010, che ha modificato la decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell'11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici), è annullata nella parte in cui riguarda la GEA Group AG.*
- 2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 179 del 3.7.2010.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — SLM e Ori Martin/Commissione

(Cause T-389/10 e T-419/10) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Infrazione unica, complessa e continuata — Prescrizione — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Imputazione della responsabilità dell'infrazione alla società controllante — Proporzionalità — Principio di personalità delle pene e delle sanzioni — Competenza estesa al merito»)

(2015/C 302/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (Ceprano, Italia) (rappresentanti: G. Belotti e F. Covone, avvocati) (causa T-389/10); e Ori Martin SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: P. Ziotti, avvocato) (causa T-419/10)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Gencarelli, V. Bottka e P. Rossi, successivamente V. Bottka, P. Rossi e G. Conte, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

Dispositivo

- 1) *Le cause T-389/10 e T-419/10 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *L'articolo 1, punto 16, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), come modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullata nella parte in cui imputa alla Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) la partecipazione a un accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore dell'acciaio per precompresso nel mercato interno e all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) dal 10 febbraio 1997 al 14 aprile 1997.*
- 3) *L'articolo 2, punto 16, della decisione C (2010) 4387 definitivo, come modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo, è annullato.*